

Regolamento
di collaborazione
tra cittadini e
amministrazione
per la cura e la
rigenerazione
dei beni comuni

Approvato con C.C.

n. 38 del 31/07/2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Fabio Malvassori)



INDICE

ART.1 – Finalità	Pag.4
ART.2 – Definizioni	Pag.4
ART.3 – Principi generali	Pag.5
ART.4 – I cittadini attivi	Pag.6
ART.5 – Accordo di collaborazione	Pag.6
ART.6 – Interventi sugli spazio pubblici e sugli edifici	Pag.7
ART.7 – Promozione dell’innovazione sociale	Pag.8
ART.8 – Promozione della creatività urbana	Pag.8
ART.9 – Innovazione digitale	Pag.9
ART.10 – Disposizioni generali di carattere procedurale	Pag.9
ART.11 – Proposte di collaborazione	Pag.9
ART.12 – Interventi di cura occasionale	Pag.10
ART.13 – Gestione condivisa di spazi pubblici	Pag.10
ART.14 – Interventi di rigenerazione di spazi pubblici	Pag.11
ART.15 – Gestione condivisa di edifici	Pag.11
ART.16 – Finalità di formazione	Pag.12
ART.17 – Il ruolo delle scuole	Pag.12
ART.18 – Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali	Pag.12
ART.19 – Accesso agli spazi comunali	Pag.13
ART.20 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale	Pag.13
ART.21 – Affiancamento nella progettazione	Pag.13
ART.22 – Risorse finanziarie a titolo di contributi	Pag.14
ART.23 – Autofinanziamento	Pag.14
ART.24 – Forme di riconoscimento per le azioni realizzate	Pag.14

INDICE

ART.25 – Agevolazioni amministrative	Pag.15
ART.26 – Comunicazione collaborativa	Pag.15
ART.27 – Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione	Pag.15
ART.28 – Prevenzione dei rischi	Pag.16
ART.29 – Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità	Pag.17
ART.30 – Clausole interpretative	Pag.17
ART.31 – Sperimentazione	Pag.17

ARTICOLO 1

Finalità

Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni in ambito urbano, dando particolare attuazione agli art. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'amministrazione comunale.

La collaborazione tra cittadini ed amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autorizzativa. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art.12 della legge 7 agosto 1990 n.241.

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- a) **Beni comuni in ambito urbano:** i beni materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art.118 ultimo comma della Costituzione, per condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
- b) **Comune o Amministrazione:** il Comune di Castelleone nelle sue diverse articolazioni istituzionali ed organizzative.
- c) **Cittadini attivi:** tutti i soggetti, singoli ed associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.
- d) **Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni in ambito urbano. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
- e) **Accordo di collaborazione:** il documento attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito e la modalità organizzativa degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni in ambito urbano.
- f) **Interventi di cura:** interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni in ambito urbano atti a garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.

- g) **Gestione condivisa:** interventi di cura dei beni comuni in ambito urbano svolta in modo sinergico dai cittadini e dell'amministrazione con carattere di continuità ed inclusività.
- h) **Interventi di rigenerazione:** interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, partecipi, tramite metodi di progettazione integrata, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città.
- i) **Spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi ed altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.
- j) **Social network:** lo spazio di cittadinanza su internet per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi on line e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione.

ARTICOLO 3 Principi generali

La collaborazione tra cittadini ed amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- a) **Fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione ed i cittadini attivi improntano i loro rapporti sulla base di una fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.
- b) **Pubblicità e trasparenza:** l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
- c) **Responsabilità:** l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
- d) **Inclusività ed apertura:** gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni in ambito urbano devono essere organizzati in modo tale da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.
- e) **Sostenibilità:** l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.
- f) **Proporzionalità:** l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.

- g) **Adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione tra cittadini ed amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni in ambito urbano e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura dell'oggetto e delle persone al cui benessere esso è funzionale.
- h) **Autonomia civica:** l'Amministrazione riconosce l'autonomia dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi.

ARTICOLO 4

I cittadini attivi

L'intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni in ambito urbano, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso associazionismo in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.

Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso l'associazionismo, le persone che sottoscrivono gli accordi di collaborazione di cui all'articolo successivo del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, l'associazione che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni in ambito urbano.

Gli accordi di collaborazione di cui all'articolo successivo del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.

Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o di rigenerazione dei beni comuni in ambito urbano quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva ed alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.

Gli interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni in ambito urbano possono costituire progetti di servizio civile, stage o tirocinio formativo, in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo le modalità concordate con i cittadini.

ARTICOLO 5

Accordo di collaborazione

L'accordo di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.

Il contenuto dell'accordo varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. L'accordo, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) Gli **obiettivi** che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
- b) La **durata** della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) Le **modalità di azione**, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) Le **modalità di fruizione** collettiva dei beni comuni in ambito urbano oggetto del patto;
- e) Le **conseguenze** di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e di rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 31 e 32 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- f) Le **garanzie** a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- g) Le **forme di sostegno** eventualmente messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
- h) Le misure di **pubblicità** dell'accordo, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini ed amministrazione;
- i) L'affiancamento del **personale comunale** nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole dell'accordo;
- j) Le **cause di esclusione** di singoli cittadini per l'inosservanza del presente regolamento o delle clausole dell'accordo, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni ed ogni altro effetto rilevante;
- k) Le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

L'accordo di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi ed ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune in ambito urbano.

ARTICOLO 6

Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici

La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, in particolare:

- a) La cura occasionale;
- b) La cura costante e continuativa;
- c) La gestione condivisa e la rigenerazione;

I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o gestione condivisa degli spazi pubblici degli edifici periodicamente individuati dall'Amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:

- a) Integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
- b) Assicurare la fruibilità collettiva degli spazi pubblici o di edifici pubblici o ad uso pubblico individuati;

Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di rigenerazione di spazi pubblici e di edifici.

ARTICOLO 7

Promozione dell'innovazione sociale

Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali, con particolare riferimento al Social Networking comunale.

Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi generativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali.

ARTICOLO 8

Promozione della creatività urbana

Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo della capacità.

Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi ed immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati ad usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

ARTICOLO 9

Innovazione digitale

Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno ed alla realizzazione di servizi ed applicazioni per il Social networking comunale da parte della comunità, con particolare attenzione all'uso di dati ed infrastrutture con licenza open, in un'ottica di beni comuni digitali.

A tal fine il Comune condivide con i soggetti che partecipano alla vita ed all'evoluzione del Social networking comunale e che mettono a disposizione dell'ambiente collaborativo competenze per la co-progettazione e realizzazione di servizi innovativi, i dati, gli spazi e le infrastrutture, nonché le piattaforme digitali come la rete.

ARTICOLO 10

Disposizioni generali di carattere procedurale

La funzione di gestione di collaborazione con i cittadini attivi è prevista, nell'ambito dello schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.

Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune.

In relazione agli interventi di cura e rigenerazione, il consenso del Comune può essere manifestato ex-ante. In tali ipotesi i cittadini attivi, accettando le regole previste, possono intraprendere gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni in ambito urbano senza la necessità di ulteriori formalità.

Negli altri casi l'assenso del Comune è manifestato e disciplinato nell'accordo di collaborazione.

ARTICOLO 11

Proposte di collaborazione

La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:

- a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione;
- b) la proposta rientri tra i moduli di collaborazione predefiniti di cui al presente regolamento;
- c) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.

Nel caso di cui alla lett. a) l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura o di rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

Nel caso in cui alla lett. b) l'iter procedurale è definito dall'atto dirigenziale che identifica ambito, requisiti e condizioni del modulo collaborativo predefinito.

Nel caso di cui alla lett. c) l'ufficio deputato alla gestione della proposta si collabora e comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ad alla completezza degli elementi conoscitivi forniti. Comunica altresì l'elenco degli uffici che, in relazione al contenuto della proposta, coinvolgerà nell'istruttoria.

Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.

La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici.

L'ufficio predispose, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e li propone al responsabile di settore dell'ufficio o degli uffici competenti per materia.

Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, l'ufficio lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni e ne informa gli uffici e le istanze politiche coinvolti nell'istruttoria.

La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici è sottoposta al vaglio preliminare della Giunta.

In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del responsabile di settore.

Gli accordi di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul social networking comunale al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

ARTICOLO 12

Interventi di cura occasionale

La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione ma ricade all'interno dei moduli di collaborazione predefinita di cui al presente regolamento.

Al fine di favorire la diffusione ed il radicamento delle pratiche di cura occasionale il Comune pubblicizza sul social networking comunale gli interventi realizzati, evidenziando le aree di maggiore concentrazione degli stessi.

ARTICOLO 13

Gestione condivisa di spazi pubblici

L'accordo di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico.

I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nell'accordo.

I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.

Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini attivi.

ARTICOLO 14

Interventi di rigenerazione di spazi pubblici

L'accordo di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare grazie ad un contributo economico, totale o prevalente, dei cittadini attivi. In tal caso il comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.

Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presenti: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata alla proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi.

L'accordo di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione.

L'accordo di collaborazione può prevedere che l'Amministrazione assuma l'esecuzione degli interventi di rigenerazione. In tal caso l'Amministrazione individua gli operatori economici da consultare sulla base di procedure pubbliche, nel rispetto della normativa in materia di patto di stabilità e del Codice dei Contratti (D.L.vo 163/2000 e successive modifiche e integrazioni).

Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.

Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

ARTICOLO 15

Gestione condivisa di edifici

Gli accordi di collaborazione aventi ad oggetto la cura e rigenerazione di immobili prevedono la gestione condivisa del bene da parte dei cittadini attivi, anche costituiti in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato o comprensorio, a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati negli accordi stessi.

La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l'apertura a tutti i cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione del bene del bene o alle attività di cui sopra.

La durata della gestione condivisa non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere accordati in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

Gli accordi di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e per le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui cittadini attivi. Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere realizzate senza oneri per l'amministrazione e sono ritenuti dalla medesima.

ARTICOLO 16

Finalità della formazione

Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini e Amministrazione, in occasioni di cambiamento. La formazione è rivolta sia ai cittadini attivi, sia ai dipendenti ed agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.

L'Amministrazione mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e fornitori, e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.

ARTICOLO 17

Il ruolo delle scuole

Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.

Il Comune collabora con le scuole per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.

ARTICOLO 18

Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

Le attività svolte nell'ambito degli accordi di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone.

Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito degli accordi di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) si tratti di iniziative occasionali;
- b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

Le attività svolte nell'ambito degli accordi di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento si considerano intese alla più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste, in materia di importa municipale secondaria, dell'art. 11, comma secondo, lettera f) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può disporre di ulteriori esenzioni ed agevolazioni.

ARTICOLO 19

Accesso agli spazi comunali

I cittadini attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazi comunali per riunioni o attività di autofinanziamento.

L'uso degli spazi di cui al precedente comma è parificato, quanto alla determinazione degli oneri previsti, alle attività istituzionali del Comune.

ARTICOLO 20

Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività ed i beni strumentali ed i materiali di consumo.

Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine dell'attività.

L'accordo di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini ed associazioni al fine di svolgere attività analoghe.

Il comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente paragrafo.

ARTICOLO 21

Affiancamento nella progettazione

Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni in ambito urbano che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, l'accordo di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

ARTICOLO 22

Risorse finanziarie a titolo di contributi

Il Comune qualora ritenga le collaborazioni attuate rientranti nei canoni di cui all'art. 6 e 8 e 9 del DL 78/2010 potrà, in base alla programmazione, erogare contributi economici senza che ciò istituisca obbligo né di concessione né di importo.

ARTICOLO 23

Autofinanziamento

Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni in ambito urbano a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

L'accordo di collaborazione può prevedere:

- a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizione agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
- b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini;
- c) il supporto e l'avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l'utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate.

Al fine di incentivare l'autonoma raccolta di risorse da parte dei cittadini attivi, nell'accordo di collaborazione può essere previsto un meccanismo di impegno variabile delle risorse comunali per le azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni in ambito urbano, crescenti al crescere delle risorse reperite dai cittadini attivi.

ARTICOLO 24

Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

L'accordo di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.

La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

ARTICOLO 25

Agevolazioni amministrative

L'accordo di collaborazione può prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni in ambito urbano o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento.

Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra i cittadini attivi e gli uffici comunali.

ARTICOLO 26

Comunicazione collaborativa

Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni in ambito urbano.

Il Comune riconosce nel social networking comunale il luogo naturale per instaurare e far crescere il rapporto di collaborazione con e tra i cittadini.

ARTICOLO 27

Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficienza dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed amministrazione.

Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nell'accordo di collaborazione.

La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia:

- a) **Chiarezza:** le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;
- b) **Comparabilità:** la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;

- c) **Periodicità:** le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza dell'accordo di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nell'accordo di collaborazione, rendicontazioni intermedie;
- d) **Verificabilità:** i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo tale da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:

- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
- b) azioni e servizi resi;
- c) risultati raggiunti;
- d) risorse disponibili e utilizzate.

Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti individuati coinvolgendo i cittadini, quali la pubblicazione sul social networking comunale, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

ARTICOLO 28 Prevenzione dei rischi

Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni in ambito urbano e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente paragrafo nonché delle modalità di intervento indicate nell'accordo di collaborazione.

L'accordo di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi con lo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

ARTICOLO 29

Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

L'accordo di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e rigenerazione dei beni comuni in ambito urbano concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.

I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni in ambito urbano rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o per dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni in ambito urbano assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

ARTICOLO 30

Clausole interpretative

Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni in ambito urbano.

L'applicazione delle presenti disposizioni risulta funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi a condizione che i soggetti chiamati ad interpretarle per conto del Comune esercitino la responsabilità del proprio ufficio con spirito di servizio verso la comunità e che tale propensione venga riscontrata in sede di valutazione.

ARTICOLO 31

Sperimentazione

Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.

Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.